



COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010 - Via E. Durio, 6 - Tel. 0163/55700 - E-mail: municipio@comune.civiasco.vc.it
E-mail certificata: comune.civiasco.vc@legalmail.it

Ordinanza n. 3/2023

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue altresì:

- **facilita** la propagazione di vegetazione infestante tra cui l'ambrosia;
- **può** favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- **può** nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- **può** costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
- **può** ostruire tombini e caditoie stradali, causando parecchi problemi in occasione di abbondanti precipitazioni;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO utile al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 7/2011 – taglio piante lungo le strade comunali a distanza secondo il Codice Civile.

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 recante il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. degli Enti Locali.

VISTA la Legge n. 241/1990, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte o abbandonate, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere di **ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:**

- **taglio** della vegetazione incolta, e in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti ed alla rimozione del materiale tagliato sulle strade comunali;
- **taglio** degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche, oltre che delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- **pulizia** della sede viabile/stradale ove sporcata dal materiale sfalcato;

i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:

- **a tenere** regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- **a tagliare** i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale;
- **le operazioni** di potatura e pulizia debbano essere in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- **a conservare** in buono stato gli sbocchi degli scolli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendano sui cigli delle strade;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro.

AVVERTE

- che in caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (attualmente nella misura da € 168,00 a € 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a loro carico;

- che ove non ricorrano le ipotesi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra e per ogni altra violazione alla presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (attualmente nella misura da € 25,00 a € 500,00).

DISPONE

- che venga data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante sua pubblicazione nel sito internet del Comune, affissione di manifesti sul territorio comunale, nonché attraverso i consueti modi di diffusione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, li 18 luglio 2023

IL SINDACO
(Davide Calzoni)